

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 18/12/2025

FATTO

1. Con ricorso presentato il 28.7.2025 – previo reclamo del 7.4.2025, riscontrato negativamente dall'intermediario – il ricorrente ha lamentato l'illegittimità di una segnalazione negativa in SIC a proprio carico, relativa a un contratto di prestito finalizzato, sottoscritto nel 2020.

In particolare, ha riferito di non aver ricevuto dall'intermediario alcun preavviso, da intendersi obbligatorio ai sensi dell'art. 4 co. 7 del Codice di Deontologia e dell'art. 125 co. 3 T.U.B. Esaminata la documentazione proveniente dall'intermediario, ha rilevato che il codice identificativo (*barcode*) riportato nel documento di tracciabilità non è presente sulla presunta lettera di preavviso allegata e, in assenza di tale elemento di corrispondenza, non sussiste quindi alcuna evidenza oggettiva che consenta di stabilire un collegamento certo tra la comunicazione e il documento di tracciabilità.

Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto la cancellazione dell'iscrizione in commento e il risarcimento del danno all'immagine, quantificato in € 5.000,00.

2. L'intermediario resistente, costituitosi nel procedimento, ha chiesto il rigetto del ricorso.

In particolare, ha evidenziato che il ricorrente, parte di un rapporto di finanziamento con esso

intermediario, ha fatto registrare diversi ritardi di pagamento. A fronte dei ritardi di pagamento registrati nel corso dell'ammortamento, parte resistente, al fine di consentire di regolarizzare la posizione, a decorrere dal mese di agosto 2021 ha provveduto ad inviare apposite comunicazioni di *"sollecito di pagamento rate scadute e preavviso di registrazione nei sistemi di informazioni creditizie e preavviso di segnalazione alla Centrale dei Rischi Banca d'Italia"*, come previsto dal Codice di Deontologia dei SIC. Più in dettaglio, ha evidenziato che il preavviso richiesto risulta regolarmente recapitato in data 30/08/2021, come da certificazione del vettore in atti. Al riguardo, ha specificato che è possibile associare la suddetta certificazione con la lettera di sollecito inviata al ricorrente, pur in assenza di *barcode*, all'interno della comunicazione allegata.

Infatti, un recente orientamento, condiviso tra i Collegi arbitrali, ritiene senz'altro che la prova della ricezione del preavviso possa essere raggiunta se sussistono almeno due dei seguenti elementi:

- a) coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso;
- b) corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso;
- c) presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso.

3. In sede di repliche e controrepliche, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.

DIRITTO

4. Ritiene il Collegio che il ricorso non possa essere accolto, per le ragioni di seguito illustrate

5. Preliminarmente, rileva il Collegio che, nel merito, non è controverso tra le parti che (sul piano sostanziale) ci siano state inadempienze e ritardi nei pagamenti; piuttosto, viene contestato (da parte ricorrente) il profilo formale della segnalazione, in quanto essa sarebbe avvenuta senza il necessario preavviso.

Com'è noto, secondo l'art. 125, comma 3, TUB, «i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma».

In proposito, il *"Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti"*, di cui al Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali n. 163 del 12 settembre 2019, allegato 1, con riguardo al *"preavviso di segnalazione"*, prevede che *«fermi restando gli strumenti già individuati con il provvedimento del Garante del 26 ottobre 2017 (ad esempio la posta elettronica certificata (PEC) con evidenza della consegna del relativo messaggio di invio ad altro indirizzo PEC o posta elettronica semplice), si considera altresì idoneo a garantire l'adempimento dell'obbligo di preavviso di segnalazione del primo ritardo di cui al presente Codice di condotta l'invio tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell'avvenuta consegna. Il documento contenente il preavviso di segnalazione viene inviato tramite un servizio di postalizzazione che preveda la tracciatura della spedizione con certificazione dell'avvenuta consegna al destinatario tramite un servizio di localizzazione satellitare GPS nonché la lettura del codice a barre univoco assegnato ad ogni lettera, con evidenza fornita dallo spedizioniere dell'avvenuta consegna comprensiva degli elementi del recapito effettuato»*.

Il preavviso è richiesto, in particolare, per la *prima segnalazione* pregiudizievole (di norma, dunque, il ritardo nel pagamento), mentre non è requisito di legittimità in caso di segnalazioni pregiudizievoli che costituiscono una successiva evoluzione dell'iniziale inadempimento. La finalità del preavviso,

evidentemente, è quella di consentire al debitore inadempiente di evitare la segnalazione, sanando (entro il termine di 15 giorni) la propria morosità (cfr., ad es., Coll. ABF Roma, n. 937/13 e n. 8818/2016 ; Coll. ABF Milano n. 6135/18; e v. pure Coll. ABF Bari, decisione n. 22668/1, che così riassume l'indirizzo consolidato in materia: *«l'orientamento consolidato dell'ABF si è espresso nel senso di ritenere che l'obbligo di preavviso è espressamente previsto a carico dell'ente segnalatore per le ipotesi di segnalazioni scaturenti da ritardi nei pagamenti rateali e non per le segnalazioni a sofferenza rispetto alle quali, invece, alcun obbligo simile grava sull'intermediario. Ed infatti, quest'ultima tipologia di segnalazioni presuppone l'esistenza di ripetuti eventi di insolvenza nei pagamenti e, pertanto, con riferimento ad essa viene meno la ratio dell'obbligo del preavviso che va individuata proprio in un ammonimento rivolto al debitore di regolarizzare la propria posizione al fine di evitare la segnalazione»*).

6. In ordine alla natura della segnalazione, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di interpretazione autentica del 26 ottobre 2017, ha poi precisato che *«al fine di rispondere alla ratio della norma, sia imprescindibile considerare il preavviso di imminente segnalazione un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei "Sic", i titolari del trattamento (cioè gli operatori bancari e finanziari) debbano essere in grado di dimostrare l'effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso»*.

7. In proposito, va anche ricordato che secondo un orientamento univoco dei Collegi territoriali, per tutti i sistemi di consegna che prevedono il tracciamento della consegna mediante localizzazione satellitare GPS, è da ritenere provata la ricezione nel caso in cui vi sia coincidenza tra i codici a barre risultanti dalle attestazioni e quelli riportati sulle comunicazioni contenenti il preavviso. Peraltro, anche in mancanza del codice a barre (*barcode*), l'orientamento unanime dei Collegi territoriali è nel senso che la prova della ricezione è da ritenersi comunque raggiunta in compresenza di almeno due delle seguenti circostanze:

- coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso;
- corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso;
- presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso.

Riassume efficacemente un simile orientamento, ad es., Coll. ABF Bari, dec. n. 20485/21: *«con riferimento al preavviso di segnalazione nei SIC, i Collegi considerano assolto l'onere probatorio gravante sulla banca qualora l'invio avvenga tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell'avvenuta consegna e sia possibile riscontrare che le attestazioni di accettazione e consegna siano effettivamente riferite alla lettera contenente il preavviso (es. perché vi è evidenza del bar code sulla missiva). In proposito, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi, la prova della ricezione del preavviso inviato tramite suddetto servizio può essere raggiunta anche in mancanza del bar code, in presenza di alcune circostanze di fatto, quali ad esempio la sussistenza in via congiunta di almeno due dei seguenti elementi: a) la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso; b) la corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; c) la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso»*.

8. Quanto sopra premesso, osserva il Collegio che – in base alle evidenze prodotte in atti – nel caso di specie, sebbene non si rinvenga la presenza del *barcode*, sussistono però i presupposti, come richiesti dal diffuso orientamento sopra richiamato, per ritenere in via presuntiva che il preavviso sia stato correttamente recapitato presso l'indirizzo del ricorrente; invero:

- la data di recapito della missiva (04/8/2021) è temporalmente compatibile con quella del preavviso (03/8/2021);
 - l'indirizzo utilizzato dall'intermediario, oltre a coincidere con quello indicato sul documento di identità, corrisponde a quello indicato nel contratto;
 - è possibile rinvenire una corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso, riscontrabile attraverso il codice TNT37178 indicato nella colonna "altro 1" nella certificazione rilasciata dal vettore, atteso che il suddetto codice corrisponde, precisamente, al flusso di invio univoco relativo ad uno specifico contratto e ad una precisa comunicazione, come riportato dalla schermata nel sistema operativo AS400 utilizzato.
- Sussistono quindi, nella specie, circostanze idonee a fini dimostrativi dell'avvenuta consegna del preavviso di segnalazione.
9. Neppure può trovare accoglimento, conseguentemente, la richiesta risarcitoria, peraltro genericamente formulata e sprovvista di prova dell'asserito pregiudizio.
10. Deve quindi statuirsi, conclusivamente per la impossibilità di accoglimento del ricorso, in ragione della legittimità e regolarità (sostanziale e formale) della segnalazione effettuate da parte resistente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE